

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1959

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

ONOREVOLI SENATORI. — È stata negli ultimi tempi più volte prospettata — anche con proposte di legge d'iniziativa parlamentare (n. 78 e 319 Camera) — l'esigenza di modificare l'articolo 135 del Codice penale.

La norma, com'è noto, fissa l'indice del ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva nel caso che la prima debba convertirsi — a seconda che si tratti di multa o di ammenda — in reclusione o arresto, a causa dell'insolvibilità del condannato.

L'indice è sancito non solo per le pene previste dal Codice penale, ma anche per tutte le pene previste dalle leggi penali speciali, al fine di non ingenerare una disparità di trattamento fra i condannati in base a leggi diverse.

È inoltre, per un evidente principio di proporzione, detto indice deve seguire le sorti di tutti quei mutamenti che, in conseguenza della svalutazione monetaria, vengano apportati, con provvedimenti a carattere generale, alle pene pecuniarie del Codice e delle leggi penali speciali.

Sicchè, quando, con il decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e poi con il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, dette pene furono raddoppiate e poi moltiplicate per otto, anche l'indice di conversione fra pena pecuniaria e pena detentiva fu, rispettivamente, raddoppiato e poi moltiplicato per otto.

Non può negarsi peraltro che, dal 1947 ad oggi, la moneta ha subito una lenta svalutazione che ha fatto perdere alle pene pecuniarie, anche se rivalutate in base ai predetti decreti, parte della loro efficacia intimidatrice e repressiva.

Tale fenomeno non avrebbe avuto però sfavorevoli conseguenze in relazione al rapporto di conversione fra pene pecuniarie e detentive se tutte le pene pecuniarie fossero rimaste al livello stabilito, con provvedimento di carattere generale, nel 1947.

L'armonia del sistema fu invece turbata da leggi penali speciali che, emanate dopo il 1947, e anche in epoca assai recente, comminarono pene pecuniarie adeguate alla

svalutazione subita, in più di dieci anni, dal medio circolante, mentre l'indice di ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive è rimasto immutato.

Da ciò consegue una palese iniquità per i condannati meno abbienti, pei quali, in caso di condanne pecuniarie sancite da leggi recenti, più frequente è il caso di insolvibilità, e tanto più gravose sono le conseguenze di una conversione in pena detentiva, attuata in base a un indice che invece è proporzionato alle pene pecuniarie del codice e delle vecchie leggi speciali.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, appare evidente la necessità di una rivalutazione del predetto rapporto di conversione che, tenuto conto dell'attuale valore della moneta, si ritiene adeguato portare — all'uopo modificando l'articolo 135 del Codice penale — a sessanta volte quello stabilito nel 1930.

Di pari evidenza è la necessità di una conseguente rivalutazione delle pene pecuniarie sancite dal Codice penale e dalle leggi penali speciali anteriori al 1947, che altrimenti, rimanendo al livello allora stabilito, non solo manterrebbero la loro inadeguatezza rispetto alle esigenze di una efficace opera di prevenzione e repressione, ma creerebbero una posizione di iniquo privilegio ai condannati in base ad esse ed in base al Codice penale, i quali, con il nuovo rapporto di conversione, subirebbero, in caso di insolvibilità, pene detentive irrisorie rispetto a quelle cui nello stesso caso andrebbero soggetti i condannati in base a leggi penali successive.

Quanto sopra esposto sembra pienamente giustificare il presente disegno di legge che, accanto alla modifica dell'articolo 135 del Codice penale, mediante una variazione del rapporto di conversione da 400 lire a 3.000 lire di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, parallelamente aumenta tutte le pene pecuniarie sancite dal Codice penale e dalle leggi speciali anteriori al 21 ottobre 1947, moltiplicandole per un coefficiente che si è ritenuto equo stabilire in quaranta volte rispetto a quelle originariamente comminate. In conseguenza, il pre-

sente disegno di legge si propone di modificare nel senso indicato gli articoli 24, 26, 66 e 78 del Codice penale, che fissano i minimi ed i massimi delle pene pecuniarie (multa e ammenda) sia per le ipotesi di reati semplici, sia per i casi di concorso di più circostanze aggravanti ovvero di concorso di reati.

Un pari aumento debbono naturalmente subire, per un intuitivo criterio di proporzione, le altre sanzioni comminate, per particolari infrazioni, dal Codice di procedura penale, nonché i limiti — minimo e massimo — della cauzione di buona condotta, preveduta nell'articolo 237 del Codice penale, ed i limiti delle pene pecuniarie prevedute negli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835) per la concessione, rispettivamente, del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena per i minorenni.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge, si dispone inoltre che tutti i suddetti aumenti assorbono quelli disposti con i già citati decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, e 21 ottobre 1947, n. 1250, e che non si applicano alle pene proporzionali, nè alle leggi tributarie e finanziarie, nè infine alle leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate successivamente al 21 ottobre 1947.

Si intende con quest'ultima disposizione lasciare invariate le pene pecuniarie già rivalutate da leggi particolari, quali quelle sugli stupefacenti, sulla regolamentazione della prostituzione, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, sulla tutela dei prodotti agrari, eccetera, che diverrebbero esorbitanti ove su di esse ricadessero gli aumenti proposti dal presente disegno di legge.

Nell'articolo 4, infine, in aderenza ai principi vigenti in materia di successione di leggi penali, si è prevista l'applicabilità delle nuove disposizioni alla conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 24 (Multa). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 26 (Ammenda). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento nè superiore a lire quattrocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1° gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2° gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3° e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facoltà

indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1° trenta anni per la reclusione;

2° sei anni, per l'arresto;

3° lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolubilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando tremila lire, o frazione di tremila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Art. 237 (Cauzione di buona condotta). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, nè superiore a lire ottocentomila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

Art. 2.

Gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 19* (Perdono giudiziale). — Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dello articolo 14, sia nel giudizio.

Art. 20 (Sospensione condizionale della pena). — La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai tre anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire seicentomila ».

Art. 3.

Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dai decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, nè alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del Codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

Art. 4.

Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dall'articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla presente legge.